

Decreto n.

19

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE
L'Assessore

DECRETO N. DEL 01 AGO 2005

Oggetto: Zona di protezione per Peste Suina Africana


- VISTA** la comunicazione del Servizio Veterinario della Azienda USL n. 5 di Oristano, che segnala la presenza della Peste Suina Africana nel proprio territorio;
- VISTO** il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- VISTO** il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 8.02.1954 e successive modificazioni;
- VISTA** la Legge 23 Dicembre 1978 n. 833, Art. 32;
- VISTA** la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15;
- VISTO** il Decreto 502/92 e successive modificazioni;
- VISTA** la Legge 2 Giugno 1988, n. 218;
- VISTO** il D.M. 20 Luglio 1989 n. 298;
- VISTO** il D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 112, Art. 117;
- VISTO** il D. Lgs. 1 Settembre 1998 n. 333;
- VISTO** il D. Lgs. 22 Maggio 1999 n. 196;
- VISTO** il D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 54, art. 9;
- VISTA** la Decisione della Commissione Europea n. 362 del 02 maggio 2005;
- VISTO** il D.A.I.S. n. 12 del 25 maggio 2005, Art. 24;
- CONSIDERATO** che occorre adottare misure adeguate per impedire la diffusione del contagio;

Su parere conforme del Direttore Generale

Decreta

- ART. 1** E' dichiarato «zona di protezione» per Peste Suina Africana il territorio dei comuni compresi nel raggio di almeno 3 km dagli allevamenti infetti ed elencati in allegato al presente Decreto.
- ART. 2** Ai limiti della zona di protezione, lungo le vie di accesso e all'ingresso degli allevamenti infetti, devono essere apposti cartelli ben visibili con la scritta: "ZONA DI PROTEZIONE PER PESTE SUINA AFRICANA".
- ART. 3** All'interno della zona di protezione si applicano le seguenti misure sanitarie:
- il censimento di tutte le aziende e, comunque, entro sette giorni dalla data del presente provvedimento, l'ispezione delle stesse da parte del veterinario ufficiale che procede all'esame clinico dei suini e al controllo del registro e dei marchi di identificazione dei suini di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1996, n. 317;
 - il divieto di circolazione e il trasporto di suini sulle strade pubbliche o private. Tale divieto può non essere applicato per il transito di suini su strada o per ferrovia, a condizione che non siano effettuate operazioni di scarico degli animali o soste;
 - la pulizia e la disinfezione degli autocarri, degli altri veicoli e delle attrezzature impiegate per il trasporto di suini o di altro bestiame o di materiale potenzialmente contaminato, conformemente alle disposizioni di legge. Gli autocarri o i veicoli impiegati per il trasporto

led



Decreto n.

19

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

- dei suini non possono lasciare la zona senza essere stati puliti, disinfettati e successivamente ispezionati e autorizzati dall'autorità competente;
- d) il divieto di entrata e di uscita dall'azienda di qualsiasi altro animale domestico;
 - e) la denuncia, di tutti i suini morti o malati dell'azienda, al veterinario ufficiale che effettua opportune indagini in conformità delle procedure descritte nel manuale di diagnostica di cui alla decisione 2002/106/CE;
 - f) il divieto di uscita dei suini dall'azienda in cui si trovano per almeno i 30 giorni successivi al completamento delle misure di pulizia e di disinfezione preliminari delle aziende infette.
 - g) il divieto di uscita di sperma, di ovuli e di embrioni di suini da aziende situate all'interno della zona di protezione;
 - h) l'osservanza di opportune norme igieniche intese a ridurre il rischio di propagazione del virus della malattia, per chiunque entri o esca da aziende suinicole;
 - i) la scrupolosa disinfezione con idonee procedure di tutti gli automezzi in ingresso o in uscita dalle aziende, o, in caso di impossibilità, il divieto di ingresso nelle aziende di automezzi di qualsiasi tipo.
- ART. 4 L'applicazione delle misure nella zona di protezione è mantenuta perlomeno fino al momento in cui:
- a) sono state effettuate le operazioni di pulizia e disinfezione nelle aziende infette;
 - b) i suini presenti in tutte le aziende sono stati sottoposti ad esami clinici e di laboratorio in conformità del manuale di diagnostica di cui alla decisione 2002/106/CE, per individuare l'eventuale presenza del virus della malattia.
- ART. 5 Gli accertamenti di cui all'art. 4, lettera b) non possono essere effettuati prima che scadano quarantacinque giorni dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia, di disinfezione e, se necessario, disinfestazione nelle aziende infette.
- ART. 6 In deroga all'art. 5, il termine di quarantacinque giorni ivi previsto può essere ridotto a trenta giorni, purché sia stato applicato, in conformità con il manuale di diagnostica, un programma intensivo di prelievi di campioni e di esami che abbia permesso di escludere la presenza della peste suina africana nelle aziende considerate.
- ART. 7 È fatto obbligo a chiunque ne ha competenza di rispettare o di fare rispettare il presente Decreto, che entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato sul sito internet della Regione Sardegna e sull'albo pretorio dei comuni interessati.
- ART. 8 Le violazioni del DPR del 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche, e del presente Decreto, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 1.549,37 euro a 9.296,22 euro; inoltre la mancata denuncia delle malattie infettive è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di euro 516,45 ad un massimo di euro 2.582,27.
- ART. 9 Per quanto non previsto dal presente Decreto, si osservano le disposizioni di cui al D.L.vo n. 54 del 20 febbraio 2004.

Cagliari, li


01 AGO 2005

SM 4/3
DC Dir. Serv. Prev.
MG Dir. Gen.



L'Assessore

Vernus D'Amico



Decreto n.

19

Allegati

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Allegato n. 2: elenco dei comuni ricadenti in zona di protezione e in zona di sorveglianza

COMUNE	Cod. Istat	COMUNE	Codistat
ALBAGIARA	95003	ALBAGIARA	95003
ALES	95004	ALES	95004
ASSOLO	95008	ALLAI	95005
BARADILI	95010	ARBOREA	95006
CURCURIS	95077	ASSOLO	95008
GENONI	91029	ASUNI	95009
GONNOSCODINA	95022	BARADILI	95010
GONNOSNO'	95023	BARESSA	95012
MARRUBIU	95025	COLLINAS	92014
MASULLAS	95026	CURCURIS	95077
MOGORO	95029	FORDONGIANUS	95020
MORGONGIORI	95030	GENONI	91029
PAU	95040	GENURI	92023
POMPU	95042	GONNOSCODINA	95022
SAN NICOLO'	95046	GONNOSNO'	95023
SIMALA	95058	GONNOSTRAMATZA	95024
SINI	95060	GUSPINI	92032
SIRIS	95061	LACONI	91036
TERRALBA	95065	LUNAMATRONA	92035
URAS	95069	MARRUBIU	95025
USELLUS	95070	MASULLAS	95026
VILLA SANT'ANTONIO	95048	MOGORELLA	95028
VILLA VERDE	95073	MOGORO	95029
VILLAURBANA	95072	MORGONGIORI	95030
		NURECI	95036
		OLLASTRA	95037
		ORISTANO	95038
		PABILLONIS	92045
		PALMAS ARBOREA	95039
		PAU	95040
		POMPU	95042
		RUINAS	95044
		SAN GAVINO	92055
		SAN NICOLO'	95046
		SANTA GIUSTA	95047
		SARDARA	92065
		SENIS	95054
		SETZU	92076
		SIAMANNA	95057
		SIAPICCIA	95076
		SIDDI	92077
		SIMALA	95058
		SIMAXIS	95059
		SINI	95060
		SIRIS	95061
		TERRALBA	95065
		TUILI	92086
		TURRI	92087

10